

ASSINDUSTRIA SALERNO

Associazione degli Industriali
della Provincia di Salerno



REGOLAMENTO INTERNO del GRUPPO SANITA'

ART.1 = COSTITUZIONE

In seno alla Associazione degli Industriali della provincia di Salerno, e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Sanità, la cui attività è definita dal presente Regolamento Interno.

ART.2 = SCOPI

Il Gruppo Sanità promuove le iniziative più idonee rivolte a:

- tutelare l'attività e l'identità delle aziende del comparto, valorizzandone le specifiche competenze imprenditoriali, la qualità dei servizi offerti e l'immagine,
- concorrere alle attività promozionali per il potenziamento del settore, mediante la costituzione di Società, Consorzi, Associazioni;
- sviluppare la partecipazione ad attività economiche e culturali quali fiere, convegni, incontri, congressi, seminari di studio, ecc.;
- effettuare studi e ricerche in materia di produzione e utilizzazione di servizi sanitari;
- realizzare pubblicazioni, testi, dispense e ogni altro prodotto editoriale o formativo destinato alla diffusione della cultura di impresa;
- favorire la formazione e l'affinamento dello spirito associativo fra gli imprenditori;
- favorire lo scambio e l'aggregazione con altri raggruppamenti ed associazioni aventi analoghe finalità e con le associazioni scientifiche e di settore italiane e straniere.

ART.3 = ASSOCIATI DEL GRUPPO

Sono ammesse a far parte del Gruppo le Imprese che:

- risultino iscritte alla Associazione Industriali della provincia di Salerno;
- svolgano la propria attività nell'ambito del settore della Sanità, di cui al successivo articolo 4.

ART.4 = ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Il Gruppo Sanità' comprende le imprese operanti nel settore della erogazione di servizi sanitari.

ART.5 = ORGANI DEL GRUPPO

Organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART.6= ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le aziende associate, ammesse a far parte del Gruppo, a norma dell'art.3.

Essa indica le direttive generali ritenute più opportune per lo svolgimento delle attività del Gruppo al fine del raggiungimento degli scopi. Procede alla elezione del Presidente.

Elegge, inoltre, n.5 membri del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, con scheda recante un numero di preferenze non superiore a 3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Gruppo e, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente. La convocazione viene spedita, a mezzo raccomandata o telefax, almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un quinto degli associati - in regola con gli obblighi associativi - ne faccia richiesta. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà più uno dei voti; in 2^a convocazione tale quorum è ridotto al 25%. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice. L'Assemblea determina le linee programmatiche dell'attività del Gruppo, nonché di quella dei delegati del Gruppo stesso negli Organismi nazionali e in ogni altro eventuale Consesso in cui sia presente un suo rappresentante. Essa inoltre può disporre eventuali modifiche del presente Regolamento, con la maggioranza qualificata del 50% più uno dei voti attribuiti.

ART.7 = DELEGHE

In caso di impedimento, i Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio, mediante apposita delega, scritta in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può presentare una sola delega.

ART.8 = CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dall'immediato Past-President, da altri cinque membri eletti dalla Assemblea del Gruppo. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge nel proprio seno - a scrutinio segreto - il Vice Presidente del Gruppo. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto. Il Consiglio attua le disposizioni dell'Assemblea nel quadro degli scopi previsti all'art.2, vigila sull'osservanza del presente Regolamento. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Gruppo e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, oppure ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza di un membro nell'anno solare a più della metà dei Consigli Direttivi convocati, se non motivata da cause di natura strettamente personale, determina la decadenza dalla carica, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In tal caso, e parimenti nel caso di dimissioni di un Consigliere subentra il primo dei non eletti. In caso mancassero non eletti, il Presidente del Gruppo, previa comunicazione alle aziende associate e necessariamente prima della successiva riunione di Direttivo, deve rilevare eventuali disponibilità da parte di altri soggetti interessati. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, sostituisce il componente decaduto mediante cooptazione che dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea. In caso di contemporaneità di più di una disponibilità, il Consiglio Direttivo rimette alla Assemblea l'elezione del nuovo membro. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART.9 = IL PRESIDENTE

Il Presidente sovrintende all'andamento della attività del Gruppo e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Rappresenta il Gruppo negli Organismi interni ed esterni all'Associazione degli

Industriali. Tale rappresentanza è delegabile al Vice Presidente. Il Presidente può, inoltre, attribuire specifiche deleghe di funzione ad uno o più Consiglieri.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. Per l'elezione del Presidente vale come volontà di candidatura la redazione del programma di attività che ciascun interessato intenda proporre per la conduzione del quadriennio di competenza.

ART.10 = SEGRETERIA

La Segreteria è affidata ad un Funzionario di Assindustria, il quale partecipa - con parere consultivo - a tutte le riunioni del Gruppo, redigendone i verbali.

ART.11 = RINVIO ALLO STATUTO DI ASSINDUSTRIA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto della Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno, nonché ai principi generali di diritto previsti dal Codice Civile e dalle altre normative di legge.

ART.12 = NORMA TRANSITORIA

In via transitoria, l'Assemblea stabilisce che per il primo anno dall'approvazione del presente Regolamento, hanno - comunque - diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti al Gruppo, purché al corrente con i contributi associativi.

12 maggio 1999